

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

Provincia di Treviso



Regolamento sull'imposta di soggiorno

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 23/06/2011; modificato con Delibera di C.C. n. 44 del 27.06.2012 e Delibera di C.C. n. 101 del 20.12.2012

Articolo 1 - Presupposto dell'imposta	3
Articolo 2 - Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari.....	3
Articolo 3 - Esenzioni	3
Articolo 4 - Misura dell'imposta.....	3
Articolo 5 - Obblighi di comunicazione e dichiarazione bimestrale	3
Articolo 6 - Versamenti.....	4
Articolo 7 - Disposizioni in tema di accertamento	4
Articolo 8 - Sanzioni e interessi.....	5
Articolo 9 - Riscossione coattiva	5
Articolo 10 – Rimborsi	5
Articolo 11 - Contenzioso	5
Articolo 12 - Disposizioni transitorie e finali	6

Articolo 1 - Presupposto dell'imposta

Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive così come definite al Titolo II Capo I della L.R. 4 novembre 2002 n. 33 e al Titolo I capi I, II e III della L.R. 10 agosto 2012, n. 28, situate nel Comune di Mogliano Veneto.

Articolo 2 - Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari

- 1) Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Mogliano Veneto.
- 2) Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta corrisposta dal soggetto passivo e risponde direttamente del corretto riversamento della stessa al Comune.

Articolo 3 - Esenzioni

- 1) Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - minori entro il quattordicesimo anno di età;
 - autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
 - i portatori di handicap non autosufficienti con idonea certificazione medica, più un accompagnatore;
 - gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco e agli operatori della Protezione Civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire, nella nostra città, per esigenze di servizio.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

- 1) L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata come segue:
 - strutture ricettive alberghiere di cui all'art. 22 della L.R. 33/2002:
 - fino a 2 stelle € 0,50
 - 3 e 4 stelle € 1,00
 - 5 stelle € 1,50
 - strutture ricettive extra alberghiere di cui all'art. 25 della L.R. 33/2002 € 0,50
 - attività ricettive di cui di cui al Titolo I capi I, II e III della L.R. 28/2012 € 0,50
- 2) L'imposta è applicata per un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

Articolo 5 - Obblighi di comunicazione e dichiarazione bimestrale

- 1) I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Mogliano Veneto sono tenuti ad informare adeguatamente i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni di imposta, tenendo conto del materiale messo a disposizione dall'Amministrazione comunale.

- 2) I gestori delle strutture ricettive dichiarano al servizio comunale competente, entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun bimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato durante il bimestre precedente nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti. La dichiarazione è trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale.
- 3) I gestori di cui sopra sono tenuti ad effettuare la dichiarazione bimestrale anche nel caso in cui nel bimestre di riferimento non sia stato registrato alcun pernottamento.

Articolo 6 - Versamenti

- 1) I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono il contributo al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza e al successivo versamento al Comune.
- 2) Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di "imposta di soggiorno" entro 15 giorni da ciascun bimestre solare secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.
- 3) Il gestore della struttura ricettiva, nel caso la somma relativa al bimestre di riferimento, riscossa a titolo di imposta di soggiorno, non superi i 20 euro, potrà effettuare un unico versamento nel bimestre successivo. Le somme riscosse nell'anno a titolo di imposta di soggiorno andranno comunque versate al Comune entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

Articolo 7 - Disposizioni in tema di accertamento

- 1) Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 2) ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione comunale, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
- 3) Tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno va conservata dal gestore della struttura ricettiva per almeno 5 anni.

Articolo 8 - Sanzioni e interessi

- 1) Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18/12/1997 n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente regolamento.
- 2) Per l'omesso ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo 472/1997.
- 3) Per l'omessa, ritardata incompleta o infedele dichiarazione, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 500, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 4) La misura annua degli interessi è stabilita secondo il tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 9 - Riscossione coattiva

- 1) Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse coattivamente ai sensi della disciplina vigente.

Articolo 10 – Rimborsi

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2) Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici come previsto dalla normativa vigente.
- 3) Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata, da presentare al Comune almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione.

Articolo 11 - Contenzioso

- 1) Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

Articolo 12 - Disposizioni transitorie e finali

- 1) Sarà costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'amministrazione comunale e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché per formulare eventuali proposte e correttivi.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge sull'ordinamento tributario ed in particolare l'art. 1 commi da 158 a 168 della legge 27/12/2006, n. 296.